

**Oggetto:** Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura di tomografi computerizzati (TC), tomografi a risonanza magnetica (RM), servizi connessi e dispositivi e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1204.

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) e sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

#### **1)Domanda**

In riferimento al documento Protocollo per l'esecuzione di prove funzionali (Allegato 5C), visti i Dati riportati relativi alla seguente prova: 1.1.14 PROVA M - UNIFORMITA' DOSE AUTOMATICA - OVALE si richiede di esplicitare i significati di TCW e TCa.

#### **Risposta**

I dati TCW e TCa sono esplicitati al paragrafo "1.1.9 Prova F - Risoluzione a basso contrasto" ed indicano rispettivamente il valore medio dei numeri TC dell'acqua della ROI centrale (ricavato dalla prova B - Uniformità di segnale) ed il valore medio dei numeri TC della ROI in corrispondenza dell'aria.

#### **2)Domanda**

Voglia la Vostra Spettabile amministrazione confermare che i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ex art. 81 comma 3 bis del d.lgs 163/2006 indicati nell'allegato B del bando di gara sono da intendersi riferiti ai soli costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla singola impresa fornitrice, e non anche ai costi della sicurezza afferenti ai rischi da interferenze di cui al punto IV.3) n. 16 del bando di gara.

#### **Risposta**

Si conferma che i costi per la sicurezza ex art. 81, comma 3-bis del D.Lgs 163/2006 sono differenti dai costi della sicurezza da interferenze di cui al punto VI.3.16 del bando di gara.

I costi per la sicurezza nonché del personale ex art. 81, comma 3-bis del D.Lgs 163/2006 non sono soggetti a ribasso e non devono essere indicati dal concorrente in nessun punto dell'offerta dal momento che a norma della lex specialis devono intendersi compresi nell'offerta presentata, né possono essere oggetto di eventuali giustificazioni dell'offerta, posto che sono stati già stabiliti dalla stazione appaltante (paragrafo 6 del disciplinare di gara).

Con riferimento ai costi della sicurezza da interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Consip ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Le singole Amministrazioni contraenti, prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, provvederanno ad integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché i relativi costi.

#### **3)Domanda**

Premesso che negli schemi di offerta economica (allegato 3bis) sono indicati i Prezzi unitari a base d'asta comprensivi dei costi per la sicurezza e dei costi del personale non soggetti a ribasso, Voglia la Vostra Spettabile Amministrazione chiarire se i prezzi da indicare nella colonna "Prezzo Unitario offerto" dello schema di offerta economica debbano comprendere anche i costi per la sicurezza ed i costi del personale non soggetti a ribasso.

#### **Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n. 2. Si ribadisce, inoltre, che i prezzi unitari offerti, da indicare nell'allegato 3bis - Schema di Offerta economica, devono intendersi comprensivi dei costi per la sicurezza e del personale ex art. 81, comma 3-bis del D.Lgs 163/2006 non soggetti a ribasso.

#### **4)Domanda**

Premesso che:

- la istante Società ha interesse a partecipare alla gara emarginata;
- la istante Società, necessita per la più corretta formulazione della propria offerta, di chiarimenti ed informazioni ulteriori in merito a talune disposizioni dei documenti di gara;
- Per ciascun lotto viene indicato un importo a base d'asta, comprensivo del valore delle apparecchiature ed accessori, costi della sicurezza e del personale dipendente (questi ultimi due non soggetti a ribasso);
- Lo schema di offerta economica allegato 3 bis, riporta unicamente il Prezzo totale offerto per le apparecchiature e per i dispositivi, senza fare alcuna menzione ai costi della Sicurezza e del personale;

- Non si rinviene in alcuno degli altri moduli ed allegati di cui si deve comporre l'offerta, l'indicazione dei predetti costi della sicurezza e del personale;

Si chiede di indicare in quale punto dell'offerta economia inserire i predetti costi di sicurezza e personale, in quanto non soggetti a ribasso, non potendo essere ricompresi nel totale del "prezzo apparecchiature e per i dispositivi" che, di contro, sarà soggetto a ribasso d'asta.

**Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n. 2.

**5) Domanda**

Voglia la vostra rispettabile amministrazione confermare che i costi per la sicurezza ed i costi del personale non soggetti a ribasso non debbano essere specificati né nella dichiarazione di offerta né nello schema di offerta, ma debbano essere riportati soltanto nelle eventuali giustificazioni a corredo dell'offerta.

**Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n. 2. Si sottolinea, inoltre, che i costi per la sicurezza e del personale ex art. 81, comma 3-bis del D.Lgs 163/2006, non soggetti a ribasso non devono essere compresi nelle giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Tali costi, infatti, non possono essere oggetto di eventuali giustificazioni dell'offerta, posto che sono stati già stabiliti dalla stazione appaltante (paragrafo 6 del disciplinare di gara).

**6) Domanda**

Si richiede per quale motivo sono stati previsti criteri valutativi dissimili per gli aspetti migliorativi e le prove funzionali delle apparecchiature TC del Lotto 1 rispetto a quelle del Lotto 2, atteso che trattasi con evidenza di apparati del tutto simili tra loro.

**Risposta**

Premesso che la domanda non riveste il carattere di un chiarimento sulla documentazione di gara, considerato che la stazione appaltante ha un margine di discrezionalità tecnico-amministrativa nelle scelte relative all'indizione di un appalto pubblico, si rappresenta che i criteri e la metodologia valutativa sono stati individuati coerentemente con ciò che la scrivente stazione appaltante ritiene meritevole di particolare attenzione per la caratterizzazione della tipologia di prodotto messo in gara.

**7) Domanda**

Si richiede per quale motivo le prove di funzionalità da eseguirsi sulle apparecchiature TC dovranno avvenire con la presenza di un solo tecnico delle Ditte offerenti quando per la peculiarità delle apparecchiature sarebbe preferibile (e normalmente prevista) la presenza di due tecnici per ciascuna Ditta.

**Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n. 6. Inoltre, si rappresenta che per le attività di competenza del tecnico del Fornitore concorrente, limitate a quanto riportato nell'allegato 5C - "Protocollo per l'esecuzione di prove funzionali", si ritiene sufficiente l'accesso di un solo tecnico incaricato dal concorrente sulla cui apparecchiatura devono essere compiute le prove.

**8) Domanda**

Si richiede per quale motivo le seguenti prove di funzionalità (descritte nell'Allegato di gara 5C)

Prova B bis "OMOGENEITA DELL'UNIFORMITA DI SEGNALE";

Prova C bis "OMOGENITA' DI RUMORE";

Prova D bis "OMOGENEITA DELL'UNIFORMITA DI RAPPORTO SEGNALE RUMORE";

Prova G bis "OMOGENEITA SPESSORE DI STRATO VISUALIZZATO";

Prova F "RISOLUZIONE A BASSO CONTRASTO";

prevedano l'utilizzo del protocollo di acquisizione "Assiale B" nel quale, tra i vari parametri di settaggio del protocollo di scansione, viene considerata di rilievo la richiesta di utilizzare lo spessore di acquisizione minimo in relazione al minimo spessore del rivelatore disponibile.

Sarebbe invece auspicabile che venissero specificate nel dettaglio la modalità in cui avverrà il confronto dei sistemi TC (proposti dalle varie aziende concorrenti) aventi spessore minimo costruttivo del detettore differente. Tale richiesta è posta in relazione al fatto che essendo coinvolti in tale differenza costruttiva valori di misurazione fisica che concorrono alla qualità d'immagine quali il rumore, la dose e il numero di fotoni, non risulta chiaro come potrà essere condotta una verifica di comparazione tecnica tra tecnologie se si parte da un elemento fisico costruttivo differente. Potrebbe per contro essere utile verificare le tecnologie delle varie Ditte partecipanti prestabilendo un unico valore di spessore di scansione (per esempio 1 mm di spessore) di modo che nei test funzionali venga utilizzato quale protocollo di esecuzione un elemento fisico quale lo "spessore di scansione" identico per tutte le apparecchiature, Questo anche

considerando che tale elemento costruttivo risulta avere un peso rilevante nella valutazione complessiva della misurazione oggetto della prova.

**Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n. 6.

**9) Domanda**

Quale è la ragione o la motivazione del perché il parametro FOV (“capo di vista”) dei dispositivi di RM sia stato “sottovalutato” nell’assegnazione del punteggio atteso che un FOV pari a 55 cm (come quello delle apparecchiature XXX) risulta importante per consentire in una sola acquisizione l’esplorazione di un’area come ad esempio l’addome mentre se pari a 45 cm. o 50 cm. (come quello della apparecchiature delle Ditte concorrenti) comporta la necessità di una ulteriore acquisizione. Nella presente gara le diverse apparecchiature che offrono un FOV da 45 a 55 cm. avrebbero tutte lo stesso punteggio.

**Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n. 6. Si evidenzia, inoltre, che, contrariamente a quanto supposto, la tabella “Lotto 3 - Caratteristiche tecniche migliorative” contenuta nel Disciplinare di gara, alla voce V12 premia la “Massima dimensione del FOV per ogni singolo asse (x, y, z)”, prevedendo un punteggio massimo (suddiviso sui tre assi) pari a 2,5.

**10) Domanda**

Quale è la ragione o la motivazione del perché siano stati “premiati” nel punteggio accessori che appaiono di non grande rilievo quali:

- a. le ruote del lettino porta-paziente assegnando a tale accessorio un punteggio di 1,5;
- b. l’escursione longitudinale del lettino all’interno del tunnel superiore a 140 cm assegnando a tale requisito un punteggio di 1,5;

quando tali requisiti nella pratica comportano problemi superiori ai presunti vantaggi (il movimento del lettino, una volta sganciato dal sistema, ingenera spesso un problema di riconnessione con l’unità centrale-magnete, non permettendo la prosecuzione dell’esame. Occorre in tali casi provvedere allo spegnimento ed alla riaccensione del sistema, allungando di gran lunga la permanenza del paziente - in genere politraumatizzato e con assistenza anestesiológica - in sala magnete, non risultando quindi la movimentazione del lettino-barella di reale efficacia applicativa) ovvero apparendo ininfluenti in un’ottica qualitativa (lo spostamento longitudinale del lettino all’interno del tunnel con un range superiore a 140 cm. viene valutato con lo stesso punteggio anche per range differenti e non comporta vantaggi pratici, atteso che una volta spostato il lettino si deve ripetere l’acquisizione in base al range specifico posseduto da ciascun dispositivo).

Per contro non è stato considerato un parametro di oggettiva qualità e di assoluto rilievo quale il range di acquisizione, attribuendo lo stesso punteggio ad apparecchiature con un range di 140 cm. rispetto a quelle che consentono acquisizioni longitudinali di 210 cm. (questa caratteristica consente ad esempio di effettuare un esame total-body di un paziente politraumatizzato in una sola scansione - riducendo il tempo di esame, il tempo della prevedibile anestesia e consentendo una risposta diagnostica più rapida).

**Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n. 6.

**11) Domanda**

Quale è la ragione o la motivazione del perché sia stata sottovalutata ai fini valutativi la caratteristica della velocità di acquisizione (le apparecchiature XXX hanno una velocità di 4000/s quelle di alcune Ditte concorrenti hanno una velocità di poco superiore a 1000/s ma a ciascuna verrebbe assegnato lo stesso punteggio).

**Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n. 6. Si evidenzia, tuttavia, che la tabella “Lotto 3 - Caratteristiche tecniche migliorative” contenuta nel Disciplinare di gara alla voce V10, premia la “Velocità di ricostruzione espressa in numero di immagini 2D FFT (fast fourier transform) /sec su 256x256, Full FOV, senza interpolazione”, prevedendo un punteggio massimo pari a 2 punti.

**12) Domanda**

Quale è la ragione o la motivazione del perché sia stata utilizzata una diversa formula per determinare il punteggio relativo al numero dei canali di acquisizione con il risultato di assegnare punti 2,4 ove XXX od altre Ditte offrissero una apparecchiatura con 16 canali di acquisizione (mentre utilizzando la seconda formula quella da 18 a 32 canali ne otterrebbero 3) - XXX dispone anche di apparecchiature con 32 canali di acquisizione (che potrebbe offrire con maggiori oneri economici), ma altre Ditte concorrenti offrono questo requisito “di base” od anche in modelli meno recenti potendo quindi conseguire 6 punti senza problemi.

**Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n. 6. Si sottolinea, inoltre, che, come indicato a pagina 49 del Disciplinare di gara, la formula di attribuzione del punteggio relativo alla caratteristica tecnica “Numero canali indipendenti in ricezione” prevede che le formule ivi indicate vengano utilizzate in alternativa in base al valore offerto dal concorrente per il parametro i-esimo V9.

**13)Domanda**

Quale è la ragione o la motivazione del perché nella griglia valutativa non si fa riferimento alcuno alle dotazioni di accorgimenti rivolti al confort del paziente, ovvero alla tecnologia delle bobine di ricezione, alla dotazione ed all’uso delle stesse.

**Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n. 6. Si sottolinea, in merito alla tecnologia e dotazione delle bobine, che, come indicato a pagina 49 del Disciplinare di gara, con riferimento al parametro V9, l’offerta da parte del concorrente di un’apparecchiatura di risonanza con un numero di canali indipendenti in ricezione maggiore o uguale di 9, vincolerà lo stesso fornitore ad offrire, tra le bobine head-neck, colonna ed addome dallo stesso commercializzate, quelle con il maggior numero di canali compatibile con il numero di canali indipendenti in ricezione dell’apparecchiatura di risonanza offerta.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione  
*Ing. Stefano Tremolanti*  
(Il Direttore)